



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**14 APRILE 2021 – ORE 16:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**16 APRILE 2021 – ORE 16:00 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Matica Fintec S.p.A. (“**Matica Fintec**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 14 aprile 2021, in prima convocazione, e per il giorno 16 aprile 2021, in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Sede Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede Straordinaria

1. Modifica degli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27 e 28 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

\*\*\* \*\*

## Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA

### **1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**

#### **1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di Euro 50.433,00.

In particolare, si rileva che:

- il fatturato si attesta a Euro 12 milioni, rispetto a Euro 14,3 milioni dell'esercizio precedente. L'andamento del secondo semestre dimostra una decisa ripresa, nonostante il protrarsi della crisi pandemica, rispetto all'andamento del primo semestre 2020 che aveva registrato un fatturato in contrazione del 22%;
- l'EBITDA, pari a Euro 2,2 milioni (Euro 3,2 milioni nel 2019), evidenzia la capacità del *management* di reagire tempestivamente agli scenari esogeni avversi, nonché la profittabilità del *business model* di Matica Fintec, con una marginalità sul fatturato superiore al 18%;
- il risultato operativo (EBIT) si attesta a Euro 0,6 milioni (Euro 0,7 milioni 31/12/2019);
- migliora la Posizione Finanziaria Netta, passiva per Euro 0,4 milioni, rispetto alla PFN passiva per Euro 0,8 milioni al 30 giugno 2020.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio Vi propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- Euro 2.522,00 a riserva legale;
- Euro 47.911,00 ad utili portati a nuovo.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), è messa a Vostra disposizione, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo [www.maticafintec.com](http://www.maticafintec.com) (sezione Investor Relations/Assemblee).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione le seguenti

#### **proposte di deliberazione**

**1.**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A., esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*

***delibera***

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

\*\*\*

## **1.2**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A., udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione,*

### **delibera**

1. *di destinare l’utile netto di esercizio 2020, pari a Euro 50.433,00, come segue:*
  - *Euro 2.522,00 a riserva legale;*
  - *Euro 47.911,00 ad utili portati a nuovo;*
2. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”.*

## Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA

### 2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito all'approvazione dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob").

Vi illustriamo quindi di seguito modalità e termini dell'operazione proposta.

#### Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni - ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (i) effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti;
- (ii) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati e.g. *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*);
- (iii) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*;
- (iv) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali;

La richiesta di autorizzazione prevede altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi inclusi il MAR e il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (il "Regolamento Delegato"), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

#### Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione

Alla data della presente relazione il capitale sociale della Società ammonta a Euro 5.254.100, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 10.508.200 azioni ordinarie prive del valore nominale. Attualmente vi sono altresì n. 4.033.800 *warrant* in circolazione. La Società non detiene azioni proprie.

Al riguardo si propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Matica Fintec di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del Codice Civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo un'apposita riserva di azioni proprie e, comunque, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge.

Si propone in ogni caso di fissare in Euro 2.000.000,00, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, l'importo utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie.

#### Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla legge, prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile in un periodo di 18 mesi, a far data dell'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

#### Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere inferiore di oltre il 20% né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione - fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento Delegato:

- non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Matica Fintec nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte,

in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo Matica Fintec nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

#### Modalità di esecuzione delle operazioni

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Delegato, dell'art. 132 del TUF - con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli Azionisti - dell'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che le disposizioni delle azioni possano essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e che le disposizioni possano essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità sopra indicate e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

#### Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui all'art. 12 del vigente statuto sociale di Matica Fintec, si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti Consob, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che "sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%" (c.d. "*whitewash*").

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello

stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

#### Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A., vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

#### ***delibera***

1. *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Matica Fintec S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
  - *il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Matica Fintec di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;*
  - *gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore di oltre il 20% né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:*
    - *non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*
    - *in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Matica Fintec nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;*
  - *gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;*



2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
  - *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;*
  - *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;*
3. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;*
5. *di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto all'ordine del giorno di PARTE STRAORDINARIA**

**1. Modifica degli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27 e 28 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente. In particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto come segue:

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 1</u></b> <b>Denominazione</b></p> <p><b>1.1.</b> È costituita una società per azioni (la “<b>Società</b>”) con la denominazione di “<b>Matica Fintec S.p.A.</b>”.</p>	Invariato
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 2</u></b> <b>Sede</b></p> <p><b>2.1.</b> La Società ha sede legale nel Comune di Milano (MI).</p> <p><b>2.2.</b> Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.</p>	Invariato
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 3</u></b> <b>Oggetto</b></p> <p><b>3.1.</b> La società ha per oggetto l'attività di integratore di sistemi, detta anche di system integrator, consistente nell'integrazione fra sistemi informatici diversi al fine di rendere funzionale una struttura informatica complessa costituita da più sottostrutture, con particolare riferimento al settore finanziario, al settore della sicurezza e alla pubblica amministrazione; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è oggetto della società l'integrazione di sistemi per la gestione e la stampa di carte di credito, patenti di guida, carte d'identità, passaporti e documenti di identificazione personale in generale, sistemi di pagamento anche virtuali, applicazioni mobili e gestione logistica degli stessi, elaborazione dati ed elaborazione programmi software e relativa commercializzazione nonché prestazione di servizi di consulenza inerenti l'attività svolta.</p> <p>La società ha inoltre per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la ricerca, la progettazione, la produzione, la commercializzazione, il noleggio e distribuzione dei seguenti prodotti: sistemi per</li></ul>	Invariato

<p>l'elaborazione dati e periferiche collegabili e non; gruppi di continuità per l'alimentazione di apparecchiature varie, macchine per ufficio, macchine per il trattamento e la personalizzazione di carte plastiche, carte di credito, carte di identificazione e rivelazioni accessi, identificabili come terminali punzonanti e di codifica; macchine distruggitrici di carte plastiche e macchine per la punzonatura di targhette metalliche; macchine termografiche; stampanti per l'emissione di passaporti e di documenti d'identità in genere; stampanti con tecnologia ink-jet, laser, micro-processori o tecnologia equivalente; macchine per la scrittura di indirizzi, codifica e distribuzione di etichette e supporti di identificazione; sistemi e macchine per il trattamento di moduli continui come: taglierine, separatori, distruggi documenti; sistemi di piega, imbustamento e postalizzazione; sistemi per la sovrastampa; sistemi per la visualizzazione di informazioni; sistemi di pagamento mobile; sistemi per la realizzazione di prodotti di identificazione; fornitura di supporti plastici, metallici e cartacei utilizzati dalle apparecchiature sopra elencate e relativi nastri e consumabili;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la ricerca, la progettazione, la produzione, la commercializzazione, il noleggio e distribuzione di software, sia su specifica richiesta di clienti, sia di pacchetti standard;</li> <li>- essa potrà inoltre svolgere le attività di consulenza di marketing e la consulenza informatica relative ai settori indicati e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma societaria.</li> </ul> <p>La società inoltre potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) aventi pertinenza con l'oggetto sociale.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 4</u></b> <b>Durata</b></p> <p><b>4.1.</b> La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.</p>	Invariato
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 5</u></b> <b>Domicilio</b></p> <p><b>5.1.</b> Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal</p>	Invariato

<p>libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capitale sociale e azioni</b></p> <p><b>6.1.</b> Il capitale sociale ammonta ad euro 5.254.100,00 (cinquemilioni duecentocinquantaquattromilacentozero zero) ed è diviso in n. 10.508.200 (diecimilionicinquecentoottomiladuecento) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").</p> <p><b>6.2.</b> Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Identificazione degli azionisti</b></p> <p><b>7.1.</b> In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-<i>duodecies</i> del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni attuative <i>pro tempore</i> vigenti.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Conferimenti e aumenti di capitale</b></p> <p><b>8.1.</b> I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</p> <p><b>8.2.</b> In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p> <p><b>8.3.</b> È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c..</p> <p><b>8.4.</b> L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p> <p><b>8.5.</b> In data 30 settembre 2019 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Conferimenti e aumenti di capitale</b></p> <p><b>8.1.</b> Invariato</p> <p><b>8.2.</b> Invariato</p> <p><b>8.3.</b> Invariato</p> <p><b>8.4.</b> Invariato</p> <p><b>8.5.</b> <del>In data 30 settembre 2019 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare, subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della società su AIM Italia entro il 29 febbraio 2020, il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5° codice civile, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 930.000,00 comprensivi di eventuale sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con parità contabile implicita di emissione non inferiore a Euro 0,50. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione</del></p>

<p>subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della società su AIM Italia entro il 29 febbraio 2020, il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5° codice civile, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 930.000,00 comprensivi di eventuale sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con parità contabile implicita di emissione non inferiore a Euro 0,50.</p>	<p><b>corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 9</u></b></p> <p><b>Categorie di azioni e altri strumenti finanziari</b></p> <p><b>9.1.</b> Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.</p> <p><b>9.2.</b> Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 10</u></b></p> <p><b>Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati</b></p> <p><b>10.1.</b> La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con <i>warrant</i>, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.</p> <p><b>10.2.</b> I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p><b>10.3.</b> La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-<i>bis</i> e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 11</u></b></p> <p><b>Trasferibilità e negoziazione delle Azioni</b></p>	<p>Invariato</p>

<p><b>11.1.</b> Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.</p> <p><b>11.2.</b> Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-<i>bis</i> e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("<b>AIM Italia</b>", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "<b>Regolamento Emittenti AIM Italia</b>").</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</b></p> <p><b>12.1.</b> In dipendenza della negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.</p> <p><b>12.2.</b> A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, congiuntamente, le "<b>Norme TUF</b>").</p> <p><b>12.3.</b> Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-<i>quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.</p> <p><b>12.4.</b> L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</b></p> <p><del><b>12.1.</b> In dipendenza della negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.</del></p> <p><del><b>12.2.</b> A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, congiuntamente, lela "<b>Norme TUFdisciplina richiamata</b>").</del></p> <p><del><b>12.32.</b> Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-<i>quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.</del></p> <p><del><b>12.4-12.3</b> L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le <b>Norme TUF</b>la <b>correlata disciplina richiamata</b>, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal</del></p>

**12.5.** Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.

**12.6.** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalle Norme TUF.

**12.7.** Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "*Panel*". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

**12.8.** Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

**12.9.** La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "*Panel*".

**12.10.** Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere

suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

**12.54.** Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.

**12.65.** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalle Norme TUF dalla disciplina richiamata.

**12.6. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro tempore vigente, il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.**

~~12.7. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "*Panel*". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..~~

**12.8. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3**

tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

**12.11.** I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

**12.12.** Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

**12.13.** Ai fini del presente articolo, per "**partecipazione**" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

**lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni** comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, ~~che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.~~

**12.98.** ~~La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".~~

~~**12.10.** Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..~~

~~**12.11.** I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.~~

~~**12.12.** Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che~~



	<p><del>potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</del></p> <p><b>12.139.</b> Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p><b>12.10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF e ai poteri di vigilanza della CONSOB.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 13</u></b> <b>Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</b></p> <p><b>13.1.</b> In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "<b>disciplina richiamata</b>") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto</p> <p><b>13.2.</b> Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "<b>capitale</b>" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "<b>partecipazione</b>" quanto previsto al</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 13</u></b> <b>Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</b></p> <p><b>13.1.</b> In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "<b>disciplina richiamata</b>") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – <del>articolo 120 TUF</del> (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.</p> <p><b>13.2.</b> Il <del>soggetto</del> <b>socio</b> che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "<b>capitale</b>" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "<b>partecipazione</b>" quanto previsto al precedente</p>

<p>precedente articolo 12.13.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “<b>Partecipazione Significativa</b>”) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.</p> <p><b>13.3.</b> Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “<b>Cambiamento Sostanziale</b>” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.</p> <p><b>13.4.</b> L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.</p> <p><b>13.5.</b> Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p> <p><b>13.6.</b> In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.</p>	<p>articolo 12.13<del>9</del>.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.</p> <p><b>13.3.</b> Invariato</p> <p><b>13.4.</b> Invariato</p> <p><b>13.5.</b> Invariato</p> <p><b>13.6.</b> Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 14</u></b> <b>Recesso</b></p> <p><b>14.1.</b> I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.</p> <p><b>14.2.</b> È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni che comportino l’esclusione dalle negoziazioni, salva l’ipotesi in cui, per effetto dell’esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell’Unione Europea.</p> <p><b>14.3.</b> Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 14</u></b> <b>Recesso</b></p> <p><b>14.1.</b> Invariato</p> <p><b>14.2.</b> È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni che comportino l’esclusione dalle negoziazioni, salva l’ipotesi in cui, per effetto dell’esecuzione della delibera, gli azionisti della <del>società</del> <b>Società</b> si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell’Unione Europea.</p> <p><b>14.3.</b> Invariato</p>

<p>delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 15</u></b> <b>Convocazione</b></p> <p><b>15.1.</b> L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p><b>15.2.</b> La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.</p> <p><b>15.3.</b> Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi – l'avviso</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 15</u></b> <b>Convocazione</b></p> <p><b>15.1.</b> Invariato</p> <p><b>15.2.</b> Invariato</p> <p><del><b>15.3.</b> Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi – l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.</del></p> <p><b>15.4.</b> L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p><b>15.54.</b> Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>

<p>di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.</p> <p><b>15.4.</b> L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p><b>15.5.</b> Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 16</u></b> <b>Intervento e voto</b></p> <p><b>16.1.</b> Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p><b>16.2.</b> La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p><b>16.3.</b> L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p> <p><b>16.4.</b> Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 16</u></b> <b>Intervento e voto</b></p> <p><b>16.1.</b> Invariato</p> <p><b>16.2.</b> Invariato</p> <p><b>16.3.</b> L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. <del>La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</del></p> <p><b>16.4.</b> Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 17</u></b> <b>Presidente</b></p> <p><b>17.1.</b> L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento,</p>	<p>Invariato</p>

<p>mananza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.</p> <p><b>17.2.</b> Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 18</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Competenze e maggioranze</b></p> <p><b>18.1.</b> L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.</p> <p>Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) deve essere approvata col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.</p> <p><b>18.2.</b> Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 18</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Competenze e maggioranze</b></p> <p>18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p><b>18.2.</b> Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle <del>azioni</del> <b>Azioni</b> della Società dalle negoziazioni, <b>fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.</b></p> <p><del>Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) deve essere approvata col voto favorevole</del> <b>18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della</b></p>

costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

**Società con la maggioranza del 90%** (novanta per cento) ~~degli azionisti presenti in assemblea dei partecipanti~~ o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. **Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria**, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia. ~~e su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.~~

**18.4.** L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

**18.25.** Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

**Articolo 19**  
**Verbalizzazione**

**19.1.** Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato

Invariato

<p>dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.</p> <p><b>19.2.</b> Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 20</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Numero, durata e compenso degli amministratori</b></p> <p><b>20.1.</b> La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.</p> <p>L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.</p> <p><b>20.2.</b> Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p><b>20.3.</b> Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, in denaro o in natura, ovvero un compenso variabile, un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c..</p> <p>In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi</p>	<p>Invariato</p>

<p>quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</p> <p><b>20.4.</b> All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 21</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nomina degli amministratori</b></p> <p><b>21.1.</b> Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "<b>Amministratore/i Indipendente/i</b>").</p> <p><b>21.2.</b> Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p><b>21.3.</b> Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 21</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nomina degli amministratori</b></p> <p><b>21.1.</b> Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, <del>professionalità ed onorabilità</del> previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili- <b>e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre</b> Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione <del>deve inoltre,</del> <b>scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal nominated adviser della Società, deve</b> possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "<b>Amministratore/i Indipendente/i</b>").</p> <p><del>21.2. Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato),</del> <b>La</b> nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p><b>21.3.</b> Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da</p>



negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci). La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

**21.4.** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

**21.5.** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

**21.6.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**21.7.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

**21.8.** Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base

comprovare con il deposito di idonea certificazione ~~(ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci).~~ La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

**21.4.** Invariato.

**21.5.** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili **ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto**, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un **curriculum contenente** un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili **e dal presente Statuto**, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. ~~In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare;~~ **(iv) la designazione di** almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, **ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte del nominated adviser.**

**21.6.** Invariato

**21.7.** Invariato

**21.8.** Invariato

**21.9.** Invariato

**21.10.** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di **almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte del nominated adviser)** ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo

all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

**21.9.** In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

**21.10.** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

**21.11.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**21.12.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

**21.13.** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

**21.14.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante

candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

**21.11.** Invariato

**21.12.** Invariato

**21.13.** Invariato

**21.14.** Invariato

**21.15.** Invariato

**21.16.** Invariato

**21.17.** Invariato

<p>cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p> <p><b>21.15.</b> La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p><b>21.16.</b> Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p> <p><b>21.17.</b> Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 22</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Presidente e organi delegati</b></p> <p><b>22.1.</b> Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.</p> <p><b>22.2.</b> Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice</p>	<p>Invariato</p>

<p>presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.</p> <p><b>22.3.</b> Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.</p> <p>Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 23</u></b> <b>Riunioni del consiglio</b></p> <p><b>23.1.</b> Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.</p> <p><b>23.2.</b> Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p><b>23.3.</b> Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p> <p><b>23.4.</b> Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.</p> <p><b>23.5.</b> Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 23</u></b> <b>Riunioni del consiglio</b></p> <p><b>23.1.</b> Invariato <b>23.2.</b> Invariato <b>23.3.</b> Invariato <b>23.4.</b> Invariato <b>23.5.</b> Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. <del>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.</del></p>

<p>gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 24</u></b></p> <p><b>Poteri di gestione e deliberazioni consiliari</b></p> <p><b>24.1.</b> L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 25</u></b></p> <p><b>Poteri di rappresentanza</b></p> <p><b>25.1.</b> Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.</p> <p><b>25.2.</b> In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.</p> <p><b>25.3.</b> La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 26</u></b></p> <p><b>Operazioni con parti correlate</b></p> <p><b>26.1.</b> La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.</p> <p><b>26.2.</b> Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p><b>26.3.</b> Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono</p>	<p>Invariato</p>

<p>altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 27</u></b> <b>Collegio Sindacale</b></p> <p><b>27.1.</b> La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.</p> <p><b>27.2.</b> I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p><b>27.3.</b> La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.</p> <p><b>27.4.</b> Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.</p> <p><b>27.5.</b> Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.</p> <p><b>27.6.</b> Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 27</u></b> <b>Collegio Sindacale</b></p> <p><b>27.1.</b> La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di <b>professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.</b></p> <p><b>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono quelli del Digital Payment e Identity.</b></p> <p><b>27.2.</b> Invariato</p> <p><b>27.3.</b> Invariato</p> <p><b>27.4.</b> Invariato</p> <p><b>27.5.</b> Invariato</p> <p><b>27.6.</b> Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative</p>

numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

**27.7.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**27.8.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

**27.9.** All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

**27.10.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**27.11.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario ~~(ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci);~~ (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

**27.7.** Invariato

**27.8.** Invariato

**27.9.** Invariato

**27.10.** Invariato

**27.11.** Invariato

**27.12.** Invariato

**27.13.** Invariato

**27.14.** Invariato

**27.15.** Invariato

**27.16.** Invariato

**27.17.** Invariato

<p><b>27.12.</b> La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.</p> <p><b>27.13.</b> Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p><b>27.14.</b> In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p><b>27.15.</b> In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.</p> <p><b>27.16.</b> L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p><b>27.17.</b> Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 28</u></b> <b>Revisione legale</b></p> <p><b>28.1.</b> La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, oppure, ove non sia concretato il requisito</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 28</u></b> <b>Revisione legale</b></p> <p><b>28.1.</b> La revisione legale dei conti è svolta, <b>ai sensi delle applicabili disposizioni di legge</b>, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro,</p>



<p>dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art.2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi di requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.</p> <p><b>28.2.</b> L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso..</p>	<p><del>oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art.2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi di requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.</del></p> <p><del><b>28.2.</b> L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 29</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Esercizi sociali e redazione del bilancio</b></p> <p><b>29.1.</b> Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p><b>29.2.</b> Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 30</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Utili e dividendi</b></p> <p><b>30.1.</b> Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.</p> <p><b>30.2.</b> In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 31</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nomina dei liquidatori</b></p> <p><b>31.1.</b> Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 32</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rinvio</b></p> <p><b>32.1.</b> Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 33</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Eventuale qualificazione della Società come diffusa</b></p> <p><b>33.1</b> Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse</p>	<p>Invariato</p>

fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.	
--	--

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell'occasione sono state inseriti irrilevanti aggiustamenti formali.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**proposta di deliberazione**

*“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Matica Fintec S.p.A.,*

- udita l’esposizione del Presidente,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

***delibera***

- 1. di modificare gli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27 e 28 dello statuto di Matica Fintec S.p.A. come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Sandro Camilleri e all’Amministratore Gabriella Minerva, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l’iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell’Autorità di Vigilanza”*

\*\*\* \*\*

Milano, 30 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Sandro Camilleri